

## **DELIBERAZIONE 25 marzo 1998**

### **Rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 e 29 dicembre 1993, n. 17 (deliberazione n. 28/98)**

**L'AUTORITA'  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 25 marzo 1998,

Premesso che:

- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 (di seguito: legge n. 122/97), stabilisce che l'Autorità per energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ridetermini le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n.15 (di seguito: CIP n. 15/93) e 29 dicembre 1993, n.17 (di seguito: CIP n. 17/93), ferma restando l'articolazione delle tariffe;
- il comma 3 del medesimo articolo dispone che il provvedimento dell'Autorità deve essere adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481 (di seguito: legge n. 481/95), “in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'articolo 1, comma 1, della legge medesima legge n. 481 del 1995”;
- il successivo comma 4 prevede che l'Autorità “nell'assumere le rideterminazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare le differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3”;

- con delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione del provvedimento previsto dalla legge n.122/97;
- Visto il contratto di programma stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel in data 10 aprile 1991 ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.9;
- Vista la delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97, in base alla quale è stato approvato il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi;
- Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, in base alla quale sono state approvate Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua competenza;
- Considerato l'esito del procedimento avviato con la sopra richiamata delibera 4 luglio 1997, n. 77/97, in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati ovvero dall'esame dei documenti da questi consegnati;

Considerato che:

- all'Autorità è stato affidato il compito di rideterminare con proprio provvedimento le modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93 previo accertamento, riferito “alla data dei provvedimenti adottati dal CIP”, dell'entità complessiva delle modificazioni giustificate in relazione ad obiettivi come definibili al momento dell'adozione dei citati provvedimenti e mediante un'istruttoria basata sui dati previsionali disponibili in tale momento con riferimento al periodo di presumibile vigenza dei provvedimenti stessi così come risultante dalla prassi e dalle disposizioni in materia;
- tale accertamento, da svolgere nel rispetto delle procedure stabilite dalla stessa Autorità in base alla sua legge istitutiva, deve essere informato a parametri valutativi più ampi rispetto a quelli prescritti per le determinazioni del CIP in quanto riferito ad obiettivi di equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti il servizio da armonizzare con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse come indicati dalla legge n.481/95;
- tale accertamento deve essere svolto tenendo conto del ruolo centrale e dominante dell'Enel come soggetto esercente nel servizio elettrico nazionale;
- la legge n. 122/97 esclude che il provvedimento dell'Autorità possa modificare l'articolazione delle tariffe definite dai provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93;

- l'istruttoria richiesta dalla legge all'Autorità è stata svolta in una data in cui si dispone di notizie e informazioni a consuntivo e che, di conseguenza, risulta possibile effettuare controlli circa il raggiungimento di obiettivi generali e il rispetto di vincoli specifici nello svolgimento del servizio elettrico;

Ritenuto che:

- nella valutazione dell'obiettivo dell'equilibrio economico si debba fare riferimento al rendimento sul patrimonio netto calcolato in modo da rappresentare la redditività economica rispetto ad una sostenibile gestione corrente del servizio elettrico; che si debbano escludere dai ricavi gli introiti tariffari riferibili alle cosiddette quote di prezzo, in quanto di natura eccezionale e non continuativa, e conferite come compensazione del mancato incremento del fondo di dotazione; e che si debbano altresì riconoscere, quali componenti degli utili di esercizio, sia gli ammortamenti ordinari per la parte eccedente i valori calcolati applicando le aliquote tecnico-economiche, sia gli ammortamenti anticipati;
- nella determinazione di congruità del tasso reale atteso di rendimento sul patrimonio netto, si debba far riferimento alle metodologie comunemente utilizzate sui mercati finanziari internazionali, anche in considerazione degli obiettivi di privatizzazione dell'Enel Spa indicati dal Ministro del tesoro nel documento sul riordino delle partecipazioni statali e sullo stato delle privatizzazioni trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti dei due rami del Parlamento;
- nella valutazione dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario dei soggetti esercenti si debba fare riferimento alle previsioni, formulate alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, dei flussi finanziari relativi agli esercizi successivi; e che si debba in particolare considerare il contratto di programma sopra richiamato che prevedeva per l'Enel spa, a fronte dei previsti investimenti, il mantenimento dell'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette ad un livello non superiore a quello raggiunto nel 1989;
- le determinazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93 risultino coerenti con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse così come stabiliti nel contratto di programma sopra richiamato;
- alla data dei provvedimenti CIP n. 15/93 e n. 17/93, l'entità complessiva delle modificazioni tariffarie sia da considerarsi giustificata in relazione al disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 122/97;
- Considerato altresì che il controllo condotto utilizzando i dati a consuntivo conferma il rispetto degli obiettivi economico-finanziari dell'Enel spa quale soggetto esercente il servizio, anche in considerazione della durata del periodo di effettiva vigenza delle modificazioni tariffarie oggetto di rideterminazione;

- Considerato peraltro che
  - lo stesso controllo suscita riserve in ordine all'effettivo rispetto di vincoli specifici concernenti la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse, così come stabilito, tra l'altro, nel contratto di programma sopra richiamato;
  - tali difformità non hanno rilievo per il presente provvedimento di rideterminazione delle modificazioni tariffarie;
- Ritenuto che le suddette difformità potrebbero assumere rilievo per diversi e ulteriori interventi istituzionali dell'Autorità e che pertanto si rende necessario avviare un'apposita istruttoria conoscitiva volta a verificare i presupposti per tali interventi;

## DELIBERA:

### Art. 1

(Valutazione dell'entità complessiva delle modificazioni tariffarie)

L'entità complessiva delle modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n.15, e 29 dicembre 1993, n. 17, si deve ritenere giustificata, alla data dei medesimi provvedimenti, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

### Art. 2

(Rideterminazione delle modificazioni tariffarie)

Le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti 14 dicembre 1993, n. 15, e 29 dicembre 1993, n. 17, sono rideterminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella stessa misura stabilita con tali provvedimenti con esclusione di qualsiasi forma di conguaglio.

### Art. 3

(Avvio di istruttoria conoscitiva)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia un'istruttoria conoscitiva ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti di cui alla propria delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 al fine di verificare il pieno raggiungimento, o le ragioni del mancato rispetto, da parte dell'Enel spa, di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come stabiliti, tra l'altro, nel contratto di programma tra il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel stipulato in data 10 aprile 1991 a norma dell'art. 30, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n .9, e, di conseguenza, se esista materia per diversi e ulteriori interventi dell'Autorità.

Modalità e tempi di svolgimento dell'istruttoria conoscitiva sono definiti con separata deliberazione.

Art. 4

(Disposizioni finali)

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Milano, 25 marzo 1998

Il presidente: P. Ranci